

Sentenza del 17/10/2024 n. 1199 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana Sezione/ Collegio 5

Testo

Intitolazione:

Nessuna intitolazione presente

Massima:

Nessuna massima presente

Testo:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel procedimento RGA 481/2022 con ricorso presentato da T. S.P.A. veniva interposto appello avverso la sentenza n. 68/2022 della CTP di Pisa, emessa in data 27/01/2022 e depositata in data 16/02/2022 nei giudizi riuniti iscritti ai numeri di r.g.r. 17/2021 e 18/2021.

La **controversia originaria** aveva riguardo agli avvisi di accertamento relativi alle imposte IMU e TASI per l'anno d'imposta 2015.

Secondo quanto emerge anche dalla narrativa della sentenza di primo grado, la società contribuente aveva ristrutturato un immobile di sua proprietà sito nel Comune di San Miniato. **In data 14.05.2014**, terminati lavori di ristrutturazione, aveva trasmesso all'Agenzia del Territorio della dichiarazione di variazione catastale, con la quale, proponeva di attribuire al fabbricato la categoria catastale D/7 e di elevare la rendita dell'immobile a € 21.330,00. In data **05.05.2015** veniva notificato alla ricorrente, avviso di rettifica della rendita proposta da € 21.330,00 a € 24.000,00 al quale la società prestava acquiescenza. In considerazione di quanto sopra esposto, la ricorrente calcolava l'IMU e la TASI sulla rendita di € 21.330,00, dal 01.01.2015 al 30.04.2015, e sulla rendita di € 24.000,00 dal 01.05.2015 al 31.12.2015, asserendo che la rendita rettificata doveva ritenersi vigente dal 01.01.2016 ai sensi dell'art. 5 comma 2 D.Lgs. 504/92.

Il Comune di San Miniato notificava due avvisi di accertamento sia in relazione all'IMU che alla TASI con i quali **si richiedeva il pagamento dell'IMU e della TASI sulla rendita di € 24.000,00 anche per i mesi da gennaio ad aprile 2015**. La ricorrente con due distinti ricorsi impugnava gli avvisi asserendo che la rendita rettificata aveva vigore dal 01.01.2016 e che comunque, per prudenza, l'IMU era stata calcolata sulla rendita rettificata dal momento della notifica della stessa avvenuta in data 05.05.2015.

Il Comune si costituiva in giudizio rilevando che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte la rettifica della rendita da parte dell'Agenzia del Territorio retroagisce al momento della richiesta di attribuzione; pertanto, la ricorrente avrebbe dovuto corrispondere l'IMU e la TASI sulla base della nuova rendita anche per

i mesi da gennaio ad aprile 2015.

All'udienza di discussione i due ricorsi venivano riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.

I primi giudici rigettavano i ricorsi riuniti sulla base della sentenza n. 26347/21 della Cassazione, che testualmente stabiliva *"in tema di ICI, la rettifica della rendita catastale effettuata dall'Agenzia del Territorio opera dal momento della richiesta del contribuente di attribuzione della rendita attraverso la procedura docfa per i periodi successivi alla denuncia di variazione, a prescindere dall'epoca di notificazione del provvedimento di definitiva attribuzione"*.

La T. S.P.A. proponeva appello, articolando i seguenti motivi di gravame.

1^ Motivo: illegittimità della sentenza impugnata per vizio di motivazione omessa e/o apparente, in violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c.

Parte appellante lamentava l'illegittimità della pronuncia impugnata in quanto carente di valida motivazione. Osservava infatti che l'argomento su cui i primi giudici avevano radicato la propria decisione sarebbe era rappresentato da un mero richiamo ad un precedente della Cassazione (peraltro in tema di ICI, mentre il presente giudizio aveva ad oggetto IMU e TASI per l'annualità 2015); in particolare, il richiamo acritico ad un precedente giurisprudenziale non poteva ritenersi sufficiente ed esaurire l'obbligo motivazionale imposto dalla costituzione, prima ancora che dal legislatore tributario, per tutti i provvedimenti giudiziari. A sostegno della propria posizione veniva pertanto evocato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale *"la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture"* (Cass. Sez. Un., n. 22232 del 2016; Cass. n. 4964 del 2017). Si rilevava, nello specifico, come nella pronuncia emessa dai Giudici di prime cure non vi fosse alcun riferimento alla particolare situazione del contribuente, né come non fosse stata presa alcuna posizione sui rilievi eccepiti in sede di ricorso. In particolare, non era stata rilevata ed esaminata la differenza tra il trattamento applicabile alla rendita rideterminata a seguito di errori di fatto compiuti dall'Ufficio, cui poteva essere riconosciuta efficacia retroattiva, e la variazione di rendita derivante da un effettivo mutamento di valore dell'immobile, come quella oggetto di causa.

2^ Motivo: illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 3 del d.l. 201/2011, in combinato disposto con l'art. 4, comma 2 del d.lgs. n. 504/1992. errata determinazione della base imponibile imu e tasi

Parte appellante invocava la riforma della sentenza di prime cure anche nel merito, nella parte in cui era stata confermata la validità degli avvisi di accertamento originariamente impugnati. Ricordava come fosse stato eccepito, sin dai ricorsi introduttivi dei giudizi riuniti, che le maggiori imposte richieste in pagamento alla contribuente derivassero dalla pretesa applicazione, per l'intera annualità 2015, della rendita catastale di € 24.000 rideterminata dall'Ufficio del Territorio a seguito della procedura DOCFA avviata dalla contribuente stessa.

Sottolineava, tuttavia, come la rendita rivalutata fosse stata portata a conoscenza della società solo con la notifica dell'avviso di accertamento catastale n. PI00XX/2015, (del 5 giugno 2015) e come fosse stata iscritta agli atti del catasto soltanto a far data dal 5 maggio 2015. Ciò presupposto, la società contribuente si doleva di come gli avvisi di accertamento ricevuti, ai fini IMU e TASI 2015, fossero apparsi, sin da subito, illegittimi ed infondati, eccependo come, ai fini della determinazione della base imponibile (per le imposte IMU e TASI), rilevassero le regole stabilite ex art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 504/1992, secondo il quale "per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione..."; pertanto, per l'anno 2015, **l'unica rendita utilizzabile ai fini della determinazione dell'IMU e della TASI era quella di € 21.330 proposta dal contribuente tramite DOCFA e risultante in catasto alla data del 1° gennaio 2015.** Ed ancora, la

rendita di € 24.000, accertata dall'Ufficio del Territorio ed iscritta agli atti del catasto a far data dal 5 maggio 2015, avrebbe potuto essere utilizzata soltanto a partire dal 2016, risultando presente in catasto dal 1° gennaio dell'anno di imposizione. La T. s.p.a., non solo non era tenuta ad assolvere alcun ulteriore versamento d'imposta, ma avesse diritto di ripetere quanto indebitamente versato per i mesi da maggio a dicembre dell'anno 2015. A sostegno della propria posizione invocava le pronunce della Corte di cassazione civ., Sez. V, Sent. 07/09/2004, n. 18023 e Cass. civ., Sez. V, Sent. 27/10/2004, n. 20854 secondo le quali, nel caso in cui la variazione della rendita venga proposta dal contribuente, attraverso la procedura DOCFA, la nuova rendita produce effetti a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la variazione viene annotata negli atti catastali. Dirimente, poi, nel caso di specie, per parte appellante, era da considerarsi il principio sancito dalla S.C. con la sentenza 28/08/2017, n. 20463, in base al quale la rendita catastale può essere applicata retroattivamente **solo nel caso in cui la variazione della rendita stessa derivi da un errore di fatto compiuto dall'Ufficio**; la sentenza impugnata ometteva di pronunciarsi su tale argomento e trascurava tale differenza; pertanto, ne veniva richiesta la riforma integrale.

3^ Motivo: illegittimità della sentenza impugnata nel capo in cui la ricorrente viene condannata alla refusione delle spese di lite

In subordine, illegittima era la condanna alle spese pronunciata dai primi giudici a carico di essa appellante; il Comune di San Miniato, in primo grado, non aveva affidato la propria difesa a legali e/o professionisti esterni all'Ente, ma si era costituito a mezzo dei propri funzionari delegati. A sostegno di tale tesi richiamava il costante orientamento della Corte di cassazione ribadito nella ord. 9900 del 15/04/2021, VI Sez.; nessuna spesa viva inoltre era stata sostenuta da controparte, essendosi limitata a costituirsi in giudizio senza sostenere costi per contributo unificato o trasferte (peraltro nessuna spesa veniva documentata, né depositata alcuna nota spese). *Ad abundantiam*, veniva sottolineato come la condanna alle spese di causa a carico della ricorrente apparisse ingiustificata anche a mente del disposto di cui all'art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992 in forza del quale il Collegio Giudicante aveva il potere di compensare le spese "*in tutto o in parte ... in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni*"; nel caso di specie, si osservava, il rigetto dei ricorsi si era radicato non tanto su di una norma di diritto, bensì su di un orientamento giurisprudenziale affermato in una sentenza posteriore all'instaurazione dei giudizi di merito, pertanto, veniva ritenuto che sussistessero tutti gli estremi per la compensazione delle spese di lite.

Conclusivamente, parte appellante chiedeva in totale riforma della sentenza appellata di accertare e dichiarare l'illegittimità, l'infondatezza e l'inefficacia e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare nulli gli avvisi di accertamento n. XX1/2020 e n. XX7/2020, emessi ai fini IMU e TASI per l'anno 2015. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio.

Veniva altresì richiesta la discussione in pubblica udienza.

Il Comune si costituiva in giudizio e presentava le **controdeduzioni** di seguito illustrate.

1^ controdeduzione: infondato il primo motivo di appello, la sentenza presentando i requisiti previsti dalla legge con percorso motivazionale adeguato.

Anche dalla sentenza richiamata dalla parte contribuente (Cass. 20463/2017) emergeva che laddove la modifica della rendita derivava da un errore del contribuente commesso in sede di presentazione di DOCFA, la rettifica operava *ex tunc* e non dall'anno successivo alla rettifica.

2^ controdeduzione: infondato il secondo motivo di impugnazione.

Correttezza dell'operato dell'Ente che aveva provveduto a richiedere l'imposta in base alla rendita rettificata dal Catasto con efficacia dalla data di presentazione del DOCFA come confermava Cass. n. 20463 del 28 agosto 2017.

3^ controdeduzione: infondatezza del terzo motivo di doglianza, la condanna alle spese non essendo preclusa da fatto che l'ente era stato assistito da professionalità interne. Parte resistente, in conclusione, chiedeva il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante alle spese di lite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello proposto è parzialmente fondato.

Vanno rigettati i primi due motivi di appello. La sentenza impugnata si richiama ad un corretto principio di diritto, opportunamente applicato al caso in decisione, in ragione del quale la modifica della rendita derivava da un errore del contribuente commesso in sede di presentazione di DOCFA ha effetti *ex tunc* e non dall'anno successivo alla rettifica. Il richiamo a detto principio offre completa spiegazione delle ragioni della statuizione assunta.

In tema di ICI, la rettifica della rendita catastale effettuata dall'Agenzia del territorio opera dal momento della richiesta del contribuente di attribuzione della rendita attraverso la procedura DOCFA per i periodi successivi alla denuncia di variazione, a prescindere dall'epoca di notificazione del provvedimento di definitiva attribuzione (Cass. Sez. 5, n. 26347/2021, Rv. 662286 - 01; da ultimo conf. Cass. 29041/2023). In tema di catasto dei fabbricati, il d.m. 19 aprile 1994, n. 701 ha introdotto una procedura - cd. DOCFA - per l'accertamento delle unità immobiliari, che consente al dichiarante, titolare di diritti reali sui beni, di proporre la rendita degli immobili stessi. Trattasi di una procedura collaborativa che ha il solo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto ed il suo aggiornamento, attribuendo alle dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142, la funzione di "rendita proposta", fino a quando l'ufficio finanziario non provveda alla determinazione della rendita definitiva. Il termine a tal fine assegnato all'Ufficio è stabilito dall'art. 1, comma 3, del d.m. citato in un anno dalla presentazione della dichiarazione. La S.C. ha precisato che la dichiarazione del contribuente costituisce soltanto l'atto iniziale del procedimento amministrativo, che è di tipo cooperativo e non una istanza tendente ad ottenere un'autorizzazione, licenza, abilitazione o altro atto di consenso, il cui rilascio costituisce condizione per l'esercizio di un'attività. Conseguentemente si è esclusa la formazione di un silenzio-assenso sulla dichiarazione contenente l'attribuzione di una rendita catastale. «Il contribuente, infatti, non ha alcuna facoltà da accrescere né diritto da acquisire; l'Amministrazione non ha alcuna posizione da riconoscere. L'esito del procedimento di classamento, infatti, è di tipo accertativo, mira a fornire chiarezza sul valore economico del bene, attraverso il sistema del catasto, in vista di una congrua tassazione secondo le varie e diverse leggi d'imposta. Tale caso, in conclusione, esula dal piano della tecnica dell'attribuzione di posizioni di vantaggio ai privati (dove si colloca il principio del silenzio assenso) perché attiene a quello, ben diverso, della cognizione amministrativa, la quale non tollera - pena la sua negazione - limitazioni di ordine temporale, se non nei sensi anzidetti. Ossia, attraverso la provvisoria esecutività del titolo formatosi solo sulla base della proposta del privato contribuente». In definitiva, ove l'amministrazione non provveda a definire la rendita del bene oggetto di classamento, saranno le dichiarazioni presentate dai contribuenti ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 1142 del 1949 a valere come "rendita proposta" fino a che l'ufficio non provvederà alla determinazione della rendita definitiva. (Sez. 5, Sentenza n. 16824 del 21/07/2006, Rv. 593923 - 01; Sez. 5, n. 11844 del 12/05/2017). In applicazione di tali principi deve escludersi che il provvedimento con cui nella specie l'Agenzia del territorio ha rideterminato la classe e la rendita degli immobili possa qualificarsi come atto di autotutela, trattandosi piuttosto del provvedimento conclusivo della procedura con il quale l'Amministrazione determina la rendita catastale definitiva.

Con riguardo alla efficacia temporale degli atti attributivi di tale rendita, l'art. 74 della l. n. 342 del 2000 dispone che «a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati».

Come chiarito da questa Corte tale disposizione «si interpreta nel senso che dalla notifica decorre il termine per l'impugnazione, ma ciò non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a

fini impositivi anche per annualità d'imposta "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'atto attributivo della rendita» (Cass. n. 4613 del 2018; n. 2017 n. 14402; Cass. 2016 n. 18056; 2016 n. 12330; Cass. 2012 n. 12753; Sez. U, Sentenza n. 3160/11; Cass. n. 23600 del 2011). La notificazione della rendita attribuita, In definitiva, costituisce il presupposto per l'utilizzo della stessa da parte dell'amministrazione comunale che agisca per il pagamento dell'ICI. Ciò vale anche con riguardo anche alle annualità pregresse (ed a maggior ragione per quella ancora in corso al momento della notificazione) in ordine alle quali la posizione ICI non risulti essere stata definita proprio in attesa dell'attribuzione della rendita notificata. Si è infatti affermato che «in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini del computo della base imponibile, il provvedimento di modifica della rendita catastale, emesso dopo il primo gennaio 2000 a seguito della denuncia di variazione dell'immobile presentata dal contribuente, è utilizzabile, a norma dell'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, anche con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento, purché successivi alla denuncia di variazione.

Stabilendo, infatti, con il citato art. 74, che dal primo gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l'amministrazione comunale può richiedere l'applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l'efficacia della modifica della rendita catastale - coincidente con la notificazione dell'atto - con la sua applicabilità, che va riferita invece all'epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica» (Cass. 13443 del 2012; così Cass. 20775/05). La Cassazione ha, altresì specificato che a detta interpretazione consegue che «la determinazione della base imponibile, tanto per i fabbricati non iscritti in catasto, quanto per quelli in relazione ai quali siano intervenute variazioni permanenti, va sempre effettuata, anche per le annualità pregresse, in base alla rendita catastale, a prescindere dall'epoca di notificazione o di definitiva attribuzione», e ciò in quanto gli atti attributivi della rendita sono privi di forza costitutiva, ma hanno funzione meramente accertativa della concreta situazione catastale dell'immobile (cfr. 12029 del 2009; n. 16031/2009; Cass. n. 4335 del 2015 Cass. ord. n. 14773 del 2011; Cass. n. 23600 del 2011; 12753 del 2014; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23600 del 11/11/2011; Cass. S.U. n. 3160/2011; Cass. n. 18056/2016; n. 12320/2016; n. 12753/2014; n. 9203/2007; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 18056 del 14/09/2016; Cass. n. 14402 del 2017).

Nel caso in esame, la contribuente non ha impugnato il provvedimento con cui l'Agenzia del territorio ha rideterminato la rendita catastale, né ha addotto l'omessa notifica di tale provvedimento. Del resto, l'art. 74, comma 3, della legge n. 342 del 2000 stabilisce che la notifica dell'atto impositivo ai fini ICI vale anche come atto di notificazione della rendita attribuita, comportando l'obbligo di impugnazione autonoma dell'atto modificativo della rendita catastale nei 60 giorni dalla data della notifica, stante l'autonomia tra i giudizi di impugnazione dell'atto di attribuzione della rendita catastale e dell'atto impositivo emanato dall'ente locale (Cass., Sez. 5, n. 4613 del 2018; n. 25550 del 2014; n. 2010, n. 10571 e n. 2007, n. 9203). Pertanto, ricevuta la notifica dell'avviso di accertamento, la contribuente avrebbe dovuto impugnare l'atto di rideterminazione della rendita. Non avendovi provveduto, essa è divenuta definitiva. Ciò posto, occorre considerare che l'art. 5, comma 2 d.lgs. 30 dicembre 1997, n. 504 stabilisce la regola generale secondo la quale le risultanze catastali divenute definitive per mancata impugnazione hanno efficacia a decorrere dall'anno di imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali (cd. messa in atti). Si è in proposito affermato che tale regola «si applica anche quando il contribuente si avvalga della procedura DOCFA ai fini della determinazione della rendita catastale, ai sensi del d. m. finanze 19 aprile 1994 n. 701, non avendo tale procedura caratteristiche dissimili da qualsiasi altra istanza di attribuzione di rendita ed essendo il termine di efficacia, previsto dall'art. 5, comma 2, cit., ispirato a ragioni di uniformità delle dichiarazioni e degli accertamenti. Tale interpretazione non solo non comporta alcuna violazione dell'art. 53 Cost., in quanto l'esigenza di tener conto della capacità contributiva non esclude il potere discrezionale del legislatore di fissare un termine di efficacia uguale per tutti i contribuenti, ma è essa stessa espressione del principio di uguaglianza, in quanto l'applicazione di un termine differenziato nell'ipotesi di ricorso alla procedura

DOCFA, comporterebbe una discriminazione fra contribuenti» (Cass. 21310/10; in termini Cass. 3168/15; Cass. n. 17824 del 2017; Cass. n. 11846/2017).

Per quanto attiene alla determinazione della base imponibile ICI, la Cassazione ha precisato che le risultanze catastali definitive, non dovute a mutamenti dello stato e della destinazione dei beni, individuati quali circostanze storicamente sopravvenute, o a correzioni i errori materiali di fatto, ancorché sollecitate all'ufficio dal contribuente, conseguendo all'originaria acquiescenza del contribuente alle operazioni catastali sono soggette alla regola di carattere generale, funzionale alla natura della rendita catastale di presupposto per la determinazione e la riscossione dei redditi tassabili nei singoli periodi d'imposta, della loro efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime sono state annotate negli atti catastali (cosiddetta messa in atti). Tale regola si desume dall'art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 504 del 1992 in forza del quale, per ciascun atto d'imposizione, devono assumersi le rendite quali risultanti in catasto al primo gennaio dell'anno di imposizione (Cass., 7 settembre 2004, n. 18023; Cass., 30 luglio 2010, n. 17863; Cass., 27 ottobre 2004, n. 20854). Tuttavia, si è anche precisato che in talune ipotesi tale regola subisce eccezione. Ciò avviene: - nel caso in cui la modificazione della rendita catastale derivi dalla rilevazione di errori materiali di fatto compiuti dall'ufficio nell'accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell'immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita la rendita, in quanto il riesame di dette caratteristiche da parte del medesimo ufficio comporta, previa correzione degli errori materiali, l'attribuzione di una diversa rendita a decorrere dal momento dell'originario classamento, rivelatosi erroneo o illegittimo (Cass., 29 settembre 2005, n. 19066 cui *adde, ex plurimis*, Cass., 20 marzo 2019, n. 7745; Cass., 28 agosto 2017, n. 20463; Cass., 31 luglio 2015, n. 16241; Cass., 5 maggio 2010, n. 10815; Cass., 30 dicembre 2009, n. 27906); laddove la riconducibilità dell'errore di fatto all'Ufficio deve risultare «evidente ed incontestabile, avendolo riconosciuto lo stesso Ufficio» (Cass., 20 marzo 2019, n. 7745; Cass., 28 agosto 2017, n. 20463; Cass., 18 febbraio 2015, n. 3168; Cass., 12 maggio 2017, n. 11844; Cass., 24 luglio 2012, n. 13018); - nel caso di variazioni catastali conseguenti a modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente.

Esse, infatti, devono trovare applicazione **dalla data della denuncia**, in quanto il fatto che la situazione materiale denunciata risalga a data anteriore non ne giustifica un'applicazione retroattiva rispetto alla comunicazione effettuata all'Amministrazione; ciò in quanto il riesame delle caratteristiche dell'immobile da parte del medesimo ufficio comporta, previa correzione degli errori materiali, l'attribuzione di una diversa rendita con decorrenza dall'originario classamento rivelatosi erroneo o illegittimo (Cass. n. 2771 del 2021, in motiv; n. 1215 del 2021, in motiv; nn. 29683 e 29078 del 2020; n. 29888 del 2020; n. 7745 del 2019; n. 10126 del 2019; n. 11844 del 2017; n. 27024 del 2017; n. 13018 del 2012).

In definitiva, dunque la rettifica della rendita operata dall'Agenzia opera dal momento della richiesta di attribuzione della rendita catastale attraverso la DOCFA per i periodi successivi alla denuncia di variazione, a prescindere dall'epoca di notificazione del provvedimento di definitiva attribuzione.

Venendo al caso in esame, la DOCFA è stata presentata dalla parte contribuente in data 14/5/14 e il provvedimento di rettifica è stato notificato in data 5.5.2015. Correttamente l'Amministrazione comunale ha determinato la base imponibile per i mesi da gennaio ad aprile 2015 sulla base di tale provvedimento, dal momento che l'efficacia della variazione decorre dalla data di presentazione della DOCFA (nel caso in esame risalente al 14.5.2014).

Infatti, «in tema di ICI, a seguito di rettifica del classamento operato dal contribuente con procedura DOCFA, la successiva attribuzione, da parte dell'ente impositore, della rendita catastale costituisce, una volta notificata, la base imponibile anche per le annualità "sospese" suscettibili di accertamento ovvero di liquidazione e rimborso» (Cass., Sez. 5, n. 10126 del 2019, Rv. 653366 - 01; 1472/2018; n. 4613/2018; n.7652/2018; n. 2918/2017; Sez. un., n. 3160 del 2011).

Va accolto il terzo motivo di appello. La Cassazione, con l'ordinanza n. 9900/2021, ha confermato che il

contribuente non può essere condannato al pagamento delle spese legali diverse dalle spese vive, se l'ente pubblico si è difeso con un suo funzionario.

Quindi il Comune non può essere pretendere il pagamento degli onorari di avvocato e dei diritti da procuratore, se difeso da un proprio dipendente amministrativo, ma avrebbe potuto solo chiedere il rimborso delle spese vive relativa al processo. Nel caso di specie di quest'ultime non è stata offerta alcuna specifica evidenza. In base al costante indirizzo della S.C., cui va dato seguito, infatti, «l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota» (Cass., Sez. 2, n. 11389 del 24/05/2011, Rv. 618099 - 01; nel medesimo senso, con riferimento a diversi casi in cui la pubblica amministrazione o altri enti siano autorizzati a stare in giudizio personalmente o a mezzo di un funzionario delegato (Cass. Sez. 6 - 2, n. 20980 del 17/10/2016, Rv. 641525 - 01; Sez. 6 - 2, n. 15706 del 23/06/2017, Rv. 644731 - 01; Sez. 2, n. 30597 del 20/12/2017, Rv. 647064 - 02).

Vanno compensate le spese del presente grado per la soccombenza reciproca.

P. Q. M.

Accoglie l'appello quanto alle spese di primo grado, dichiarando che a tale titolo nulla è dovuto all'ente. Rigetta l'appello nel resto e compensa le spese di lite per il secondo grado.

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza